

Avv. Michele Langiulli  
Via G. Brodolini n. 8  
70016 Noicattaro (BA)  
Tel. 0804780556 Fax 0805096770  
langiulli.michele70@avvocatibari.legalmail.it

**EGR. SIG. DIRETTORE GENERALE ASL BA**

**EGR. SIG. DIRETTORE GENERALE ASL BAT**

**EGR. SIG. ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE**

**EGR. SIG. DIRETTORE CENTRALE OPERATIVA SET 118 BARI**

**ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE**

I sottoscritti dottori Filippo Anelli, nella qualità di Segretario Regionale della FIMMG Puglia, Giovanni Sportelli nella qualità di Segretario Provinciale della FIMMG Sezione di Bari e Benedetto Delvecchio nella qualità di Segretario Provinciale della FIMMG Sezione di Bat, assistiti dall'Avv. Michele Langiulli con studio in Noicattaro (BA) alla via Giacomo Brodolini n. 8,

**PREMESSO**

- Con nota prot. 3370 del 26/07/12, poi trasmessa ai Direttori generali della ASL BA, ASL BAT, AOU Policlinico e al Direttore della Centrale Operativa 118 Bari dall'Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia con propria comunicazione prot. 24/301/SP del 30/07/12, il Direttore Generale dell'ARES ha disposto l'avvio del progetto IMA, con conseguente adozione di atti aziendali;
- Nell'ambito di tale progetto, l'ARES ha previsto che le ambulanze del SET 118 siano impegnate per il trasporto dei pazienti che necessitano angioplastica primaria anche se provengano dal P.S. o siano già ospedalizzati;
- In merito all'attivazione del progetto IMA, che in sé rappresenta una utilissima iniziativa in favore dei pazienti, la FIMMG deve però rilevare che ancora una volta le OO. SS. di settore sono state scavalcate e si è proceduto ad affidare nuovi compiti (l'art. 95 prevede che il medico del SET 118 svolga

interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero) a medici che non sono dipendenti ma convenzionati.

- Come noto vi sono precise norme in vigore che impongono il sistema della contrattazione ed escludono che la Regione (e nel caso non si è trattato nemmeno della Regione ma dell'ARES) possa agire unilateralmente. L'art. 91, comma 3, prevede che *“Gli Accordi regionali definiscono le modalità organizzative del Servizio di Emergenza sanitaria convenzionata di cui al presente Accordo, sulla base di quanto definito dai successivi articoli del presente Capo”* mentre l'art. 93, comma 9, stabilisce che *“Nell'ambito degli accordi regionali, possono essere individuate le modalità organizzative e di collaborazione dei medici del 118 presso le strutture intramurarie aziendali dell' Emergenza-Urgenza, nelle quali essi operano”*.

- Tale inspiegabile omissione ha lasciato che nel progetto rimanessero irrisolti alcuni nodi di natura giuridica e medico-legale;

- Infatti, pur dando per scontato che vi sia attivazione del SET 118 solo in caso di IMA e non per altri trasporti secondari, l'attuale configurazione del progetto non chiarisce in dettaglio quali siano le modalità di accesso di medici territoriali all'interno di strutture ospedaliere, superando la tradizionale ripartizione di competenze tra il SET 118 e il P.S. senza fornire alcun dettaglio in termini di passaggio di responsabilità, per di più in situazioni di estrema emergenza, con il concreto rischio di situazioni di criticità.

- Non è chiarito inoltre a chi spetta la responsabilità giuridica e medico-legale di ordinare all'equipaggio SET 118 di lasciare i suoi compiti ordinari e di attivarsi per il caso IMA e non prevede le misure da adottare per garantire, una

volta che l'equipaggio con il mezzo è stato in tal modo impegnato, l'ordinaria attività territoriale 118.

- Allo stato del progetto, si deve dedurre che è il Direttore della Centrale Operativa di Bari ad aver la responsabilità di assegnare mezzi e risorse al progetto IMA ma questi, in assenza di un accordo regionale e senza aver concordate le modalità attuative in sede di CPA, non ha alcun potere di ordinare alcunché a medici che non sono suoi dipendenti ma che sono anzi convenzionati con le ASL BA e BAT, mentre il Direttore appartiene alla AUO Policlinico! Le prime disposizioni emanate dal Direttore non riportano nemmeno le firme dei rispettivi Direttori Generali, per cui il loro valore giuridico è tutto da valutare, ammesso e non concesso che il Direttore Generale possa derogare all'ACN e al sistema delle norme sulle responsabilità dei medici 118, cosa di cui si dubita fortemente;

- È necessario quindi esplicitare, con i mezzi e le modalità giuridiche appropriate, che i medici del SET 118 siano legalmente e legittimamente sollevati dallo svolgimento del compito per il quale sono stati assunti.

- Ed infine, sarebbe opportuno valutare anche il fatto che, nel progetto, al paziente affidato al SET 118 per il trasporto secondario, venga garantito un livello di assistenza inferiore rispetto a quello ricevuto in ospedale poiché passa dalle mani dello specialista cardiologo che lo ha trattato nelle mani del medico che è preparato per altri compiti. Sarebbe quanto meno necessario, onde evitare possibili responsabilità per il Primario del P.S. e per il Direttore della Centrale, che il medico specialista cardiologo accompagnasse il paziente sul mezzo per non diminuire il livello di assistenza. E a quel punto, sarebbe utile riflettere sulla necessità di incidere sul SET 118 per tali trasporti.

- ciò premesso, i deducenti

### **DIFFIDANO**

considerato che non hanno alcun rapporto giuridico con l'ARES, l'Assessore alle Politiche della Salute (che ha fatto proprio e ha trasmesso il progetto) e i Direttori Generali ad individuare nelle sedi opportune (CPR prima e CPA poi) le migliori modalità di attuazione del progetto in maniera tale da non esporre i medici a responsabilità medico-legale nei termini sopra descritti e, nelle more, li diffidano in uno con il Direttore della Centrale Operativa a non procedere all'adozione di atti che possano esporre a concreto rischio i medici medesimi;

### **INVITANO**

l'Assessore e i Direttori Generali, ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90 ad indicare il Responsabile del procedimento.

### **AVVERTONO**

sin d'ora che ove non si dia un concreto riscontro alle giuste e legittime aspettative dei medici di medicina generale e sia evitato una ingiusta e illegittima esposizione a rischio dei medici del SET 118 in virtù di direttive impartite da soggetti che non ne hanno titolo e comunque senza le garanzie di legge, saranno tutelati i diritti e gli interessi dei medici medesimi presso ed innanzi la competente Magistratura.

Bari, 06/08/2012.

Dott. Filippo Anelli



Dott. Benedetto Delvecchio



Dott. Giovanni Sportelli



Avv. Michele Langiulli

